

COMUNE DI ZIANO DI FIEMME



**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE
DELL'ACQUEDOTTO E DEL SERVIZIO DI ACQUA POTABILE**

Ziano di Fiemme 25.01.2007

CAPO I°
GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO

ART. 1

Il servizio di distribuzione dell'acqua potabile è assunto dal Comune in economia, in base ai vigenti decreti per l'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte del Comune. Le norme tecniche ed amministrative per l'esercizio dell'acquedotto sono previste dal presente Regolamento.

CAPO II°
DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA

ART. 2

L'acqua verrà in primo luogo distribuita per uso potabile domestico mentre sarà facoltativa la fornitura per altri usi. Sono istituite le seguenti categorie di fornitura:

1° categoria : concessione ordinaria per usi domestici essenziali per l'alloggio che costituisce abitazione dell'utente — si considera destinata ad uso domestico l'acqua utilizzata per l'alimentazione, per i servizi igienici e per gli altri ordinari impieghi domestici compreso l'innaffiamento di piccoli giardini ed orti privati.

2° categoria : forniture speciali per usi non domestici — si considera destinata a tali usi l'acqua utilizzata per l'attività non domestica di qualsiasi specie, aventi carattere duraturo (alberghi, bar, esercizi commerciali ed artigianali, case di riposo e soggiorno, uffici e simili) e forniture speciali per usi promiscui per gli utenti con unico contatore che serve contestualmente sia per uso domestico che per non domestico, si considera destinata ad uso promiscuo l'acqua utilizzata sia per gli impieghi domestici (relativi alla categoria precedente) che per impieghi non domestici di qualsiasi specie aventi carattere duraturo (relativi alla categoria seguente).

3° categoria : concessioni speciali per uso allevamento zootecnico — si considera destinata ad uso allevamento zootecnico l'acqua utilizzata per stalle ed allevamenti in genere.

4° categoria : concessioni per uso comunitario, si considerano quelle relative a scuole, enti pubblici, fontane pubbliche, bocche per annaffiamento di strade e giardini pubblici, bocche antincendio di uso pubblico.

I consumi relativi alle singole categorie sono rilevati sulla base dell'indicazione di appositi contatori. Per l'alimentazione di bocche antincendio, per ragioni di sicurezza, non è prevista l'installazione di apparecchi di misura. Gli idranti stradali e le bocche antincendio all'interno di edifici, stabilimenti, cantieri, sono soggetti al pagamento di una quota annua, come stabilito dall'allegato C. Il Comune non assume comunque alcuna responsabilità circa la pressione e la portata dell'acqua al momento dell'uso.

Per l'innaffiamento di orti e piccoli giardini, per fontane e piscine che scaricano al di fuori della pubblica fognatura o nelle condotte delle acque bianche, o per altri usi analoghi, il Comune può autorizzare l'installazione di un misuratore separato. Il contatore dovrà essere installato sullo stesso allacciamento predisposto per l'immobile di riferimento e dovrà alimentare l'impianto idrico completamente separato

dall'impianto per uso civile. Condizioni e modalità per la fornitura saranno stabilite dal Comune di volta in volta con separato provvedimento.

ART. 3

La fornitura di acqua potabile verrà effettuata direttamente ai proprietari degli stabili. Potrà essere ottenuta pure dagli inquilini, i quali però all'atto del contratto sono tenuti a presentare l'autorizzazione del proprietario.

Nel caso di edifici in condominio, la fornitura può essere effettuata all'amministrazione del condominio stesso, il quale risponderà ai sensi di legge.

Nel caso di edifici per i quali non sia prescritta la costituzione in condominio, è consentita la fornitura dell'acqua sia singolarmente a tutti i proprietari (con contatori individuali: solo per forniture già esistenti) sia cumulativamente con contatore unico (nuove forniture) sempreché i proprietari stipolino un unico contratto.

Sia nel caso di edificio condominiale sia nel caso di edificio non condominiale servito da un unico contatore, il sottoscrittore del contratto sarà considerato quale responsabile cui fare riferimento per le fatturazioni e per ogni altro obbligo conseguente, esonerando in tal modo il Comune da eventuali riparti su più utenze,

Se per servire l'utente si dovessero porre tubazioni su terreni di terzi, il richiedente dovrà fornire nulla osta del proprietario del terreno per servitù dell'acquedotto. Per contro il proprietario del terreno attraversato deve autorizzarne l'attraversamento, a cura e spese dell'utente, laddove arreca minor danno.

ART. 4

I lavori di allacciamento al pozzetto di derivazione comunale per l'erogazione dell'acqua sono a totale carico del richiedente. Tali lavori, su suolo comunale, saranno eseguiti o dall'Amministrazione comunale o direttamente dall'utente come indicato in contratto di fornitura. Resta inteso che i lavori all'interno del pozzetto di distribuzione sono di pertinenza esclusiva dell'Amministrazione, (cfr art. 29 del presente Regolamento), mentre gli oneri (installazione di contatore, saracinesche, ecc.) dalla derivazione fino al contatore compreso, sono a carico dell'utente.

ART. 5

Per ottenere l'autorizzazione all'allacciamento si deve far domanda che dovrà essere stesa su apposito modulo, reso legale, predisposto a cura del Comune. La domanda deve essere firmata dal richiedente o dal suo legale rappresentante. La richiesta fatta dal proprietario deve essere accompagnata da titolo dimostrante il suo diritto sull'immobile.

Ove il richiedente non sia proprietario della casa, dovrà essere aggiunta la dichiarazione di consenso firmata dal proprietario.

Alla domanda devono essere allagate n. 2 copie (di cui una in bollo) dei seguenti elaborati grafici firmati da un tecnico abilitato:

a) estratto di mappa sufficientemente esteso per individuare l'immobile interessato, il Comune Catastale, il numero di particella edificiale o fondiaria, la via o piazza verso cui lo stabile fronteggia, con l'indicazione degli allacciamenti al pozzetto comunale;

b) planimetria in scala non inferiore a 1:500 rappresentante lo stabile e le relative adiacenze contenente lo schema dell'impianto di allacciamento all'acquedotto comunale dimensionato secondo la destinazione d'uso dell'immobile, con indicazione del pozzetto pubblico di allacciamento, lunghezza dei percorsi, diametri e tipo dei materiali impiegati;

c) sezione tipo con indicazione della profondità di posa (minima di m 1,20), rivestimenti e protezioni delle tubazioni e modalità di ripristino stradale o dei terreni;

d) eventuali ulteriori elaborati ed altre indicazioni che il Comune ritenesse indispensabili per l'esatta individuazione dei lavori da eseguire e la relazione tecnica.

Il rilascio dell'autorizzazione è inoltre subordinato alla presentazione delle ricevute del versamento cauzionale, la cui entità sarà fissata di volta in volta dall'Amministrazione comunale a garanzia di una corretta esecuzione dei lavori sia di allacciamento che di ripristino del suolo pubblico eventualmente manomesso ed all'osservanza del disposto di cui all'art. 15.

ART. 6

La distribuzione dell'acqua sarà concessa all'utente previa sottoscrizione del contratto di fornitura in carta resa legale e che fa parte integrante del presente Regolamento. Ogni somministrazione è precaria ed è revocabile da parte del Comune in qualunque momento per giustificati motivi, anche senza preavviso, se ciò fosse dettato da cause di forza maggiore, e senza indennità.

La firma del contratto comporta, da parte dell'utente, l'obbligo di osservare e rispettare senza riserve ed eccezioni, le condizioni del presente Regolamento.

Il contratto entra in vigore il giorno di apertura del contatore e scade il 31 dicembre dello stesso anno, salvo disdetta scritta di una delle due parti. Si rinnova poi tacitamente ogni anno ove non ne sia data dall'utente disdetta scritta. La disdetta dovrà essere fatta servendosi degli appositi moduli predisposti a cura del Comune ed avrà decorrenza dal giorno successivo all'ultima lettura, che avverrà entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta. Il rinnovo si intenderà effettuato alle condizioni del regolamento ed alle tariffe in vigore nel giorno del rinnovo,

ART. 7

E' riservato al Comune il diritto di vincolare la concessione ad altre condizioni non contenute nel presente Regolamento, consigliate da considerazioni di pubblico interesse,

L'utente non può cedere ad altri nemmeno in parte, l'acqua ad esso concessa, può solo il proprietario distribuirla ai propri inquilini. L'acqua sarà distribuita, di norma, continuativamente. Il Comune non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzioni di deflusso e per diminuzioni di pressione dovute a cause di forza maggiore od a necessità di lavori. Pertanto le utenze che per loro natura richiedono una continuità assoluta di servizio dovranno provvedere all'installazione di un adeguato impianto di riserva. Per sopperire ai fabbisogni di emergenza nell'eventualità di incidenti, il Comune avrà comunque la facoltà di sospendere l'erogazione dell'acqua.

In caso di interruzione richiesta degli utenti la domanda dovrà essere fatta da questi al Comune tre giorni prima della data scelta, e nella rigorosa osservanza di quanto disposto dall'art. 29. Né in questi casi né in quello di interruzione per rotture o guasti, gli utenti potranno reclamare indennità o riduzioni di pagamento.

CAPO III°

PRESE D'ACQUA

ART. 9

Ogni edificio nuovo dovrà avere una sola presa separata da quella degli altri edifici, partente dal pozzetto comunale posto lungo la tubazione principale più vicino allo stabile da allacciare.

Gli edifici esistenti alla data di approvazione del presente Regolamento, potranno mantenere le prese esistenti.

Qualora si dovesse intervenire sul ramo di distribuzione principale, od al suo ampliamento, sarà a cura e spese dell'Amministrazione comunale il ripristino degli allacciamenti e sarà facoltà della stessa mantenere le utenze esistenti, sopprimerle, unificarle o modificarle a seconda delle necessità di ripristino e di interesse generale. Tutte queste opere saranno a cura e spese dell'Amministrazione comunale entro e non oltre la proprietà comunale. Il completamento delle opere su suolo privato sarà a carico degli utenti.

Quando una proprietà venga ad essere frazionata, la conduttura di distribuzione potrà essere unica e di diametro idoneo rapportato al numero delle unità abitative, In questo caso gli utenti potranno comunque munire le varie unità abitative di un sotto contatore per la comodità di calcolo dei vari condomini, fermo restando che in caso di contestazioni, il contatore valido per l'Amministrazione al fine del conteggio dei consumi resta quello principale. Nel caso di unico contatore la bolletta sarà inviata a nome dell'Amministratore, o da uno degli inquilini firmatari del contratto, demandando ai singoli proprietari il compito di stabilire la quota spettante ad ognuno.

ART. 10

Ogni derivazione comprende le valvole di manovra, i contatori, le tubazioni e gli accessori, che si staccano dal pozzetto e giungono fino alla rete di distribuzione interna dell'edificio. Le tubazioni sono di proprietà dell'utente a partire dal pozzetto comunale ove allacciata la diramazione privata.

Per gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, e qualora l'Amministrazione rilevasse l'impossibilità dell'applicazione dell'art. 9 e del presente art. 10 relativamente alla posizione dei misuratori, verrà consentita l'installazione dei misuratori stessi ai singoli piani dell'edificio in prossimità degli apparecchi di utilizzazione. In tali casi l'utente eseguirà l'impianto esterno fino al rubinetto principale di intercettazione, posto lungo la tubazione comunale principale. a vista in luogo accessibile.

Le condotte comprese tra detto rubinetto e i singoli misuratori sono di proprietà degli utenti e agli stessi compete la manutenzione delle condotte.

In ogni caso il montaggio del misuratore dovrà avvenire secondo le indicazioni fornite dall'Amministrazione comunale.

ART. 11

Il contatore sarà fornito, di norma, dal Comune e l'utente sarà tenuto al pagamento del costo d'acquisto del contatore.

ART. 12

L'utente dovrà versare una somma una tantum in via anticipata per diritti di allacciamento oltre alla quota forfetaria cauzionale per il ripristino del suolo pubblico.

Dette quote vengono stabilite annualmente con deliberazione della Giunta Comunale.

In seguito agli eseguiti depositi, verrà dato corso all'opera di presa.

ART. 13

Si provvederà alla manutenzione delle opere di presa nel seguente modo:

- per interventi di ripristino delle tubature in seguito a guasti od altro, insistenti sulla strada o proprietà comunale, l'utente provvederà in proprio alla riparazione nonché al ripristino della sede stradale o comunque della proprietà comunale. Il ripristino sarà a carico dell'Amministrazione qualora i guasti o ripristini siano dovuti ad opere pubbliche o sulla rete comunale;

- per interventi di ripristino sulla proprietà privata l'utente dovrà provvedere a proprie complete spese;
- il termine per effettuare i ripristini è fissato entro e non oltre i 30 (trenta) giorni dall'individuazione della rottura od altro inconveniente.
- Nel caso che il danno, in qualsiasi punto della tubatura, sia da addebitarsi a cause di terzi, l'Amministrazione provvederà in proprio al ripristino, provvedendo in seguito al recupero della spesa.

ART. 14

L'Amministrazione comunale autorizza l'allacciamento all'acquedotto comunale a livello inferiore al piano stradale alle seguenti condizioni:

- a) siano adottati tutti gli accorgimenti tecnici per evitare inconvenienti a terzi;
- b) il proprietario si impegnerà a sollevare, l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità per danni che potessero derivare da qualsiasi titolo ed in ogni tempo per l'esecuzione della nuova derivazione.

ART. 15

Il sindaco rilascia l'autorizzazione all'allacciamento idrico dopo la verifica da parte dell'ufficio tecnico comunale dell'idoneità della soluzione prospettata.

A detta soluzione potranno essere apportate delle modifiche e precisazioni, alle quali, in sede esecutiva il titolare dell'autorizzazione dovrà scrupolosamente attenersi.

Le opere di allacciamento per nuove costruzioni fino al contatore del pozzetto comunale saranno eseguite dall'utente.

L'esecuzione dei lavori dovrà avvenire sotto la supervisione di personale all'uopo incaricato dal Comune.

L'autorizzazione vale esclusivamente per l'edificio per il quale viene richiesta e per quella consistenza di esso che risulta dai disegni depositati presso il Comune; nel caso di modifiche o ampliamenti dell'impianto deve essere richiesta nuova autorizzazione.

ART. 16

Terminati i lavori di cui è stato concesso il permesso, dovrà essere fatta richiesta della visita di ricognizione. Alla visita dovrà presenziare il proprietario od il suo tecnico, col personale operaio necessario, i quali dovranno prestarsi in tutto quanto occorra per la verifica, a richiesta del funzionario municipale incaricato.

La visita si limita alla constatazione della regolare esecuzione dei lavori, in conformità al progetto approvato ed al presente Regolamento, nonché alla presunzione di buon funzionamento, senza che ciò possa costituire un collaudo ed addossare al Comune alcuna responsabilità.

Nemmeno un metro di tubatura dovrà essere interrato se prima non sarà avvenuta la ricognizione di cui sopra.

Quando la visita avesse dato luogo ad ingiunzioni per l'esecuzione di opere occorrenti alla regolarità della canalizzazione, oppure non avesse potuto avere effetto per cause imputabili al proprietario, saranno considerate come visite tecniche straordinarie tutte quelle da farsi successivamente alla prima constatazione delle opere stesse ed il proprietario dovrà pagare €25,00 a titolo di rimborso per ciascuna visita, successiva alla prima.

ART. 17

La cauzione sarà restituita non appena accertata la regolarità di quanto realizzato e ripristinato, su richiesta del privato, stesa su apposito modulo, reso legale, predisposto a cura del Comune.

ART. 18

Le condutture private saranno costruite a perfetta regola d'arte e mantenute in buono stato a cura dell'utente. Il Comune si riserverà però il diritto di verificare in ogni momento, lo stato delle condutture e di prescrivere le eventuali opere di riparazione.

Restano salve in ogni caso le sanzioni penali ed amministrative qualora l'intervento dell'Amministrazione sia richiesto per negligenza o per dolo del proprietario dello stabile,

CAPO IV°

LETTURA CONTATORI

ART. 19

Le letture generali dei contatori saranno effettuate a scadenze regolari disposte dall'Amministrazione Comunale a mezzo operatore comunale, o personale a ciò delegato almeno una volta l'anno. Si potrà considerare l'autolettura a fine anno richiesta dal Comune, in mancanza della quale si procederà al calcolo forfetario del consumo sulla base dell'ultima lettura effettuata dal Comune.

Potranno comunque essere effettuate verifiche sia dei contatori che degli impianti di distribuzione. Il rifiuto di far eseguire le verifiche dà diritto al Comune di sospendere l'erogazione dell'acqua. La constatazione del rifiuto sarà verbalizzata dagli incaricati.

ART.20

In base alle letture rilevate l'Ufficio procede entro il 31 agosto dell'anno successivo al computo del consumo avvenuto nell'anno precedente.

ART. 21

L'utente ha sempre diritto di richiedere la verifica del contatore.

Quando un utente ritenga erronee le indicazioni del contatore, il Comune, dietro richiesta scritta, accompagnata dal deposito stabilito dalla Giunta Comunale, dispone le opportune verifiche.

Se queste confermano l'inconveniente lamentato dall'utente, le spese delle prove e delle riparazioni necessarie sono a carico del Comune, il quale disporrà il rimborso di eventuali errate esazioni limitatamente al periodo di lettura immediatamente precedente a quello cui ha luogo l'accertamento, oltre al rimborso del deposito di cui al comma precedente.

Se invece la verifica comprova l'esattezza del contatore entro il limite di tolleranza del 5% (cinque per cento), il Comune incamererà il deposito effettuato ed addebita le spese di verifica.

ART. 22

Qualora il contatore cessasse di indicare la quantità d'acqua erogata, sarà valutato il consumo, per il periodo di mancato funzionamento, in base alla media degli ultimi tre anni precedenti.

CAPO V°

TARIFFE E PAGAMENTI

ART. 23

La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico come definito all'art.1. La tariffa è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

La tariffa è costituita da una quota fissa che copre di norma i costi fissi con un tetto massimo percentuale da calcolare sui costi complessivi come stabilito dalla normativa in materia. La quota fissa viene addebitata ad ogni utenza sia civile che produttiva. Per utenza civile o produttiva si intende ogni unità immobiliare allacciata alla rete.

La quota variabile della tariffa è determinata dalla suddivisione dei costi rimanenti per la quantità reale di acqua erogata

Nella modulazione della tariffa sono assicurate agevolazioni per i consumi domestici fino ad 90 mc e maggiorazioni per consumi oltre i 150 mc.

ART. 24

Alla riscossione dei canone sarà provveduto mediante ruoli nominativi che verranno dati in carico o al Concessionario a seguito stipulazione di convenzione per la riscossione delle entrate patrimoniali o alla Tesoreria comunale.

Il pagamento dovrà essere effettuato entro la data di scadenza indicata sulla bolletta stessa. Eventuali reclami e contestazioni non danno diritto all'utente di differire o sospendere il pagamento. Le eventuali rettifiche saranno eseguite sulla bolletta stessa o con il rimborso o addebito successivo.

Nel caso di riscossione a mezzo Concessionario tutte le operazioni relative alla riscossione sono in capo allo stesso fino a scarico a seguito trasmissione al Comune dell'elenco dei contribuenti inadempienti che verranno poi inseriti a ruolo coattivo, secondo quanto stabilito nella Convenzione ed ai sensi del D.P.R. 28.01. 1988, n. 43 e s.m..

Nel caso di riscossione a mezzo Tesoreria, trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza della bolletta, l'azienda invierà all'utente un sollecito di pagamento, addebitando sulla bolletta successiva gli interessi per i giorni suddetti nella misura del tasso legale in vigore.

Trascorsi ulteriori 30 giorni dall'invio del sollecito l'azienda si riserva la facoltà di sospendere l'erogazione dell' acqua.

Il pagamento della bolletta dopo la sospensione, sarà gravato comunque del calcolo degli interessi di cui sopra in funzione dei giorni.

ART.25

Le tariffe relative ai consumi di cui alle categorie previste dall'art, 2 del presente Regolamento, nonché l'ammontare e le quote annuali per le bocche antincendio sono deliberate dalla Giunta comunale nelle forme di legge.

ART.26

Per l'accertamento, la riscossione ed il contenzioso si applicano le disposizioni di cui agli articoli dal 273 al 294 del T.U.F.L., approvato con D.R. 14.09.1931, n. i 175 e della L. 14.04.1910, n. 639.

CAPO VI°

INDENNIZZI

ART. 27

L'abbonato non potrà pretendere indennizzi di sorta per l'interruzione del servizio d'acqua derivanti da forza maggiore. Egli è tenuto immediatamente a dare avviso delle interruzioni che si verificassero alle sue bocche d'afflusso affinché si possa porvi subito riparo.

Quando la sospensione dell'acqua perdurasse per un periodo superiore a cinque giorni consecutivi, si farà obbligo all'abbonato relativo al prezzo della erogazione convenuta e non goduta per tutto il tempo successivo a detto periodo. L'utente dovrà però dare avviso per iscritto dell'avvenuta interruzione all' Ufficio Comunale.

CAPO VII°

DIVIETI, RESPONSABILITA', CONTRAVVENZIONI

ART. 28

E' rigorosamente vietato ad ogni estraneo di accedere nei pozzetti di distribuzione. Sarà punito con multa variabile da € 25,00.= a € 100,00.= oltre alla rifusione delle spese di riparazione, chiunque manomette gli idranti, le saracinesche, le fontanelle o qualsiasi parte di impianto compresi i chiusini in ghisa.

ART. 29

E' proibito agli abbonati di lasciare innestare alla propria derivazione una presa o diramazione a favore di terzi. Sono pure vietati allacciamenti di qualsiasi genere tra la tubazione dell'acqua potabile e qualsiasi altra fonte o impianto che potessero inquinare o deteriorare in qualunque modo l'impianto di distribuzione di acqua potabile. L'utente provvederà ad eliminare immediatamente le irregolarità o le inadempienze riscontrate dagli incaricati del Comune.

L'eventuale collegamento delle condutture di acqua potabile con impianti per la produzione di acqua calda è ammesso solo nei casi in cui venga installata idonea valvola di "non ritorno".

E' necessario adottare dispositivi atti ad evitare ritorni per aspirazione nella rete idrica;

E' altresì vietato collegare impianti elettrici con tubazioni di distribuzione acqua potabile ed è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti atti ad evitare il formarsi di correnti vaganti.

ART. 30

Salvo i casi di falsità o di errore per i quali si provvederà a norma di codice penale, saranno soggette a multa da € 25,00 a €100,00 le contravvenzioni alle disposizioni del presente Regolamento.

Le contravvenzioni a carico dei privati saranno contestate e verbalizzate dalla Polizia Urbana.

ART. 31

L'utente è responsabile dell'integrità del contatore. La rottura di esso e di qualsiasi alterazione degli apparecchi di misura ed alle condutture, dà diritto all'Amministrazione di sospendere immediatamente la fornitura d'acqua, salvo l'esercizio della azione civile e penale, qualora la rottura risultasse volontaria ed al risarcimento delle spese di verbale e dei restauri e riparazioni occorsi.

CAPO VIII°

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 32

Tutte le spese riguardanti tasse, noli, bolli, IVA, ecc. Relative ad abbonamenti, trapassi, cessazioni o variazioni di qualunque natura, saranno a carico degli utenti interessati.

ART. 33

Le disposizioni del presente Regolamento formano parte integrante del contratto previsto all'ad. 6 del presente Regolamento.

ART. 34

Sarà sempre diritto dell'Amministrazione Comunale di modificare in qualsiasi tempo in tutto o in parte le disposizioni del presente Regolamento, sempre ché le modifiche non siano in contrasto con le leggi od i regolamenti generali dello Stato.

Le infrazioni alle norme del presente Regolamento vengono rilevate dal personale incaricato dal Comune.

ART. 35

Il Comune fa ispezionare dai suoi dipendenti o da personale incaricato in qualsiasi momento gli impianti e gli apparecchi destinati all'utilizzo dell'acqua nell'interno della proprietà privata.

I dipendenti, muniti di tessera di riconoscimento, hanno la facoltà di accedere nella privata proprietà, sia per periodiche verifiche di consumi, sia per accertare alterazioni o guasti nelle condutture e negli apparecchi misuratori e comunque per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio sia in generale, sia in rapporto al presente Regolamento ed ai patti contrattuali.

In caso di opposizione o di ostacolo, l'Azienda si riserva il diritto di sospendere immediatamente l'erogazione dell'acqua fino a che le verifiche abbiano potuto avere luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell'esercizio senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi od indennizzi di sorta da parte dell'utente.

L'Azienda si riserva la facoltà di verificare gli impianti, di prescrivere verifiche, di sospendere la fornitura a quelle installazioni che non corrispondessero alle direttive del presente Regolamento.

Resta infine salvo il diritto dell'Azienda di revocare il contratto di fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi suo credito comunque maturato nei casi precedentemente previsti.

ART. 36

NORMA TRANSITORIA PER IL MANTENIMENTO PROVVISORIO DELLE TARIFFE CANONE
ACQUA A BOCCA TASSATA.

Per gli edifici di antica origine siti nel centro storico del P.G.R. comunale - AREE DI CONSERVAZIONE 01 -, non restaurati, risanati o consolidati nell'ultimo ventennio, e qualora l'Amministrazione rilevasse l'impossibilità della installazione dei misuratori, restano, in deroga al presente Regolamento, fino al restauro conservativo, ovvero fino al risanamento, e/o consolidamento dell'edificio, in essere le tariffe canone a bocca tassata. Le tariffe a bocca tassata subiranno gli stessi aumenti percentuali delle tariffe canone acqua a contatore.

ART. 37

ESECUZIONE D'UFFICIO.

Quando siano inutilmente trascorsi i termini fissati il Comune, adotterà tutte le misure legalmente idonee necessarie affinché si provveda all'esecuzione dei lavori. Per il recupero delle relative spese, si applica la procedura contemplata dal Titolo VI° "Norme finanziarie e sanzioni" art. 39 del presente Regolamento.

ART. 38

RIVALSA DELLE SPESE RELATIVE AD OPERE DI COMPETENZA DEI PRIVATI, ESEGUITE
D'UFFICIO.

Le spese anticipate dal Comune per l'esecuzione, di lavori, opere di competenza di privati o provocate dalla negligenza dei privati, sono recuperate, maggiorate del 25% per spese generali e di assistenza tecnica ai lavori, mediante ruoli nominativi e/o con procedura contemplata dal TU. 14.04.1910, n. 639 per la riscossione delle entrate patrimoniali.

ART. 39

MODALITA' DI RISCOSSIONE.

Gli importi di cui all'art. 38 del presente Regolamento sono riscossi mediante ruoli nominativi e/o con procedura contemplata dal T.U. 14.04. 1910, n. 639, nel caso in cui l'obbligato non provveda entro 30 giorni dalla richiesta.

ART. 40

TRASFERIMENTI DI PROPRIETA.

I trasferimenti di proprietà degli stabili allacciati all'acquedotto comunale devono essere sollecitamente denunciati al Comune ad iniziativa dei proprietari cedenti.

In caso di omessa denuncia, essi sono tenuti al pagamento del canone e saranno responsabili, verso il Comune, in solido con i successori od avente causa, per tutti i rapporti afferenti al servizio dell'acquedotto.

ART. 41

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste da altre norme legislative, le violazioni degli obblighi e dei divieti stabiliti dal presente Regolamento sono punite, con una sanzione amministrativa, ai sensi degli art. 106 e seguenti del T.U. della Legge Comunale e Provinciale.

ART. 42

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione, ai sensi delle leggi regionali vigenti.

IL SINDACO

DOMANDA DI RI/ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDROPOTABILE

Il/La sottoscritto/a _____
residente a _____ in via
_____ n. _____ in qualità di
_____ della p.f./p.ed.
_____ sita in via _____ in C.C.
Ziano.

CHIEDE

ai sensi delle vigenti leggi e regolamenti il rilascio della

concessione ordinaria per uso potabile sulla p.f./ p.ed. _____ in C.C. Ziano.
concessione speciale per uso _____ -- sulla p.f./ p.ed. _____ sita in via
_____ in C.C. Ziano
Fornitura a nolo/acquisto di un contatore omologato n. pollici _____ :

PER L'ALIMENTAZIONE DI :

appartamenti n. _____
negozi - uffici n. _____
impianti antincendio
cantiere
allevamento zootecnico
altro

SERVIZIO RICHIESTO

domestico
provvisorio
zootecnico
altro

Ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Comunale per il servizio dell'acquedotto, allega gli elaborati sottoelencati :

- _____
- _____

Lì, _____

IL RICHIEDENTE _____

SE CI SONO PIU' APPARTAMENTI ELENCARE I NOMINATIVI INTESTATI DELLE CARTELLE ESATTORIALI PER L'ACQUA.

- _____
- _____

VISTO SI AUTORIZZA :

Ziano di Fiemme li, _____

IL SINDACO

BOLLO

€ 14,62

COMUNE DI ZIANO DI FIEMME

PROVINCIA DI TRENTO

**DOMANDA DI ASSEGNAZIONE CONTATORE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE
IDROPOTABILE ESISTENTE.**

Il/La sottoscritto/a _____ residente a _____
in via _____
in qualità di _____ della p.f. - p.ed. _____ sita in via _____
in C.C. Ziano.

CHIEDE

ai sensi delle vigenti leggi e regolamenti il rilascio della
concessione ordinaria per uso potabile;
concessione speciale per uso _____;

sulla p.f. - p.ed. _____ C.C. _____ per la fornitura a nolo di un contatore
omologato n. pollici _____;

USO DELLO STABILE

abitazione
altro

SERVIZIO RICHIESTO

domestico
promiscuo
zootecnico
provvisorio
altro

PER L'ALIMENTAZIONE DI :

appartamenti n. _____
negozi - uffici n. _____
impianti antincendio _____
cantiere _____
allevamento zootecnico _____
altro _____

L'intestatario attuale della cartella esattoriale per l'acqua è :

lo stesso richiedente

il/la Signor/a _____

**Ai sensi dell'art. 5 e 6 del Regolamento comunale per il servizio dell'acquedotto, dichiara che
l'allacciamento è già esistente e che si impegna alla firma del contratto di fornitura.**

li _____

il richiedente _____

-
- Se più appartamenti elencare nello spazio retrostante gli intestatari delle cartelle esattoriali per l'acqua.
 - Da presentare all'ufficio protocollo allegando una marca da bollo da € 14,62 per il contratto che sarà disponibile per la sottoscrizione cinque giorni (lavorativi) successivi alla data di presentazione della presente domanda.